

Relazioni del 30 Novembre 2007 – BIOGAS: progressi ed esperienze innovative



Università
degli Studi
di Udine

Dipartimento DBEA
Dipartimento DISA

SISTEMI AGRO-ENERGETICI E ADATTAMENTI LOCALI

29 - 30 Novembre 2007

Centro Servizi Formativi
ENAIP FVG - Pasian di Prato (Udine)



Azienda agraria
universitaria
"A. Servadei"

Pietro Giust – Regione FVG



Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazione

**IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI E LA
NUOVA LEGGE REGIONALE**

Pasian di Prato (UD)
30 novembre 2007

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **DLgs 110/2002**
- **LR 30/2002**
- **DLgs 387/2003**
- **LR 24/2006**
- **DDL R 262/2007**

IL NUOVO DDLR 262 “NORME IN MATERIA DI ENERGIA”

stato dell'iter di approvazione

- **il DDLR 262 abroga la precedente LR 30/2002 e scrive integralmente un nuovo testo sull'energia**
- **27 aprile 2007 approvazione preliiminare Giunta Regionale**
- **6 giugno 2007 intesa sul DDLR fra Consiglio delle autonomie locali e Regione**
- **22 giugno 2007 adozione Giunta Regionale**
- **7 novembre 2007 approvazione IV Commissione del Consiglio Regionale**
- **l'esame e l'approvazione finale del DDLR da parte del Consiglio Regionale sono previsti agli inizi del nuovo 2008**

**LE COMPETENZE AMMINISTRATIVE COMUNALI IN MATERIA DI FONTI
RINNOVABILI
ATTUALI (LR 30 e LR 24) *E PREVISTE (DDL 262)***

- **COMUNI** – autorizzazioni impianti di produzione di energia elettrica da FR con potenza inferiore o uguale a 10 MW termici *ovvero (quando pot. term. non determin.) con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 6 MW elettrici, (esclusi impianti che utilizzano anche rifiuti ai sensi del DLgs 387/2003)*

- **COMUNI ASSOCIATI O DELEGA ALLA PROVINCIA** - autorizzazioni impianti di produzione di energia elettrica da FR con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 MW termici *(queste previsioni saranno abrogate)*

- **COMUNI CAPOLUOGO E COMUNI ASSOCIATI (LR 1/2006)** - autorizzazioni impianti di produzione di energia elettrica da FR con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 MW termici *ovvero (quando pot. term. non determin.) con potenza elettrica nominale maggiore di 6 e inferiore o uguale a 15 MW elettrici (esclusi impianti che utilizzano anche rifiuti ai sensi del DLgs 387/2003)*

**LE COMPETENZE AMMINISTRATIVE PROVINCIALI E REGIONALI
IN MATERIA DI FONTI RINNOVABILI
ATTUALI (LR 30 e LR 24) *E PREVISTE (DDL 262)***

- **PROVINCE** - autorizzazioni impianti di produzione di energia elettrica da FR con potenza maggiore di 10 e inferiore a 50 MW termici *ovvero (quando pot. term. non determ.) con potenza elettrica nominale maggiore di 6 e inferiore a 30 MW elettrici, (fatto salvo quanto stabilito per Comuni capoluogo e i Comuni associati) nonché impianti che utilizzano anche rifiuti ai sensi del DLgs 387/2003 di qualsiasi potenza, e comunque autorizzazioni di impianti a FR che interessano più territori comunali della stessa Provincia*

- **REGIONE** – tutte le altre autorizzazioni

**L'AUTORIZZAZIONE UNICA
PER GLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI
NEL DDLR 262 - 1**

- il DDLR 262 (recepisce il DLgs 387/03) regola la procedura di approvazione degli impianti che producono en. elettrica da FR
- la procedura si applica a tutti gli Enti competenti in materia (Regione, Comuni, Comuni associati, Comuni capoluogo, Province):
 - gli impianti che producono energia elettrica da FR sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata a seguito di un procedimento unificato tramite conferenza di servizi entro i termini stabiliti dalla legislazione regionale in materia (90 gg contro i 180 gg del DLgs 387)
 - l'autorizzazione unica rilasciata a seguito di conferenza di servizi sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati e dovuti dalle disposizioni di legge, e costituisce dichiarazione di pubblica utilità
 - l'autorizzazione unica ha efficacia a partire dal rilascio delle eventuali concessioni d'uso demaniali e di beni pubblici (concessioni di derivazione d'acqua, concessioni d'uso di suolo pubblico, ecc....): quindi può essere rilasciata prima del rilascio delle concessioni demaniali

**L'AUTORIZZAZIONE UNICA
PER GLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI
NEL DDLR 262 - 2**

- **l'autorizzazione unica è rilasciata previa verifica della compatibilità degli interventi con gli obiettivi, i programmi, le azioni e gli indirizzi del PER, pertanto la Regione parteciperà sempre alle conferenze di servizi degli altri Enti competenti**
- **partecipano alla conferenza di servizi tutte le Amministrazioni pubbliche che debbono rilasciare sul progetto un qualsiasi atto (v. sopra), ma in luogo della partecipazione possono anche inviare alla conferenza gli atti di competenza senza prescrizioni, entro 30 gg dal ricevimento del progetto**
- **possono essere invitati a partecipare alla conferenza, senza diritto di voto, i soggetti privati titolari di concessione di gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o gestori di infrastrutture di interesse pubblico (distributori di energia, consorzi, enti stradali, ecc....)**

**L'AUTORIZZAZIONE UNICA
PER GLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI
NEL DDLR 262 - 3**

- **il richiedente l'autorizzazione deve presentare l'istanza con l'elenco di tutte le interferenze e dei provvedimenti autorizzativi che sarebbero necessari per la realizzazione del progetto, nonché il progetto in forma analoga a quella del progetto definitivo dei lavori pubblici, completo di piano parcellare delle proprietà interessate**
- **anche l'eventuale AIA e la eventuale VIA, vengono acquisite nell'ambito del procedimento unificato**
- **l'autorizzazione fissa i termini non superiori a 2 anni entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini (da fissare) entro i quali devono essere conclusi, salvo proroghe per cause di forza maggiore e comunque non imputabili al titolare della autorizzazione**
- **non sono soggetti ad autorizzazione:**
 - **i pannelli fotovoltaici se installati sull'involucro degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi**
 - **gli impianti eolici ad uso domestico di potenza fino a 10 chilowatt per unità immobiliare fino a un massimo di potenza complessiva per edificio pari a 50 chilowatt**
 - **gli impianti di microgenerazione elettrica a biomasse di potenza inferiore o uguale a 1 MW termico**

NORME PARTICOLARI NEL DDLR 262

- Il DDLR prevede anche che i nuovi impianti di generazione elettrica a biomasse e i nuovi impianti per la produzione di biodiesel potranno essere autorizzati dagli Enti competenti al rilascio della relativa autorizzazione unica solo se tali impianti utilizzano biomasse ricavate e provenienti dal territorio regionale per una quantità significativa del totale
- stiamo infine mettendo a punto, assieme alla Direzione centrale ambiente e LLPP competente in materia di acque, una norma di raccordo fra l'autorizzazione unica prevista dal DDLR 262 e la concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, norma che verrà sottoposta al Consiglio Regionale in sede di approvazione della legge

OSSERVAZIONI FINALI

- **Il DDLR 262 non entra in norme urbanistiche ma per la approvazione è necessario che l'impianto a FR sia compatibile con lo strumento urbanistico comunale**
- **la Regione FVG gode di potestà legislativa primaria in materia urbanistica e quindi le disposizioni urbanistiche statali non si applicano sul territorio regionale**
- **la Regione partecipa alle conferenze di servizi con un unico rappresentante nominato dalla GR fra i Dirigenti, previa conferenza dei Direttori centrali**